

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI REPERTORIO

Statuto

PARTITO SOCIALISTA UNITARIO ITALIANO E NOI PICCOLI ITALIANI

Lo statuto è redatto nella piena osservanza dei principi fondamentali di democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto della Repubblica Italiana e del suo ordinamento giuridico.

CAPO A. COSTITUZIONE DEL PARTITO E PRINCIPI FONDATIVI

ART. 1 IL PARTITO

il PARTITO SOCIALISTA UNITARIO ITALIANO E NOI PICCOLI ITALIANI di seguito denominato PSUI&NPI, ha sede legale in Goriano Sicoli (Aq), Via Giovanni Paolucci snc, ha sede operativa in San Giovanni Teatino (CH), Viale Amendola n. 94, c/o l'Associazione Sandro Pertini, si ispira alla storia del socialismo italiano e a quella del partito socialista unitario del 1921. E' un soggetto di diritto pluralista democratico gradualista, libertario, non ideologico, riformista e riformatore e si regge sulla forza delle proprie idee al fine di fare bene il bene comune delle genti; l'esercizio del potere per il bene delle persone con i principi di giustizia e libertà, pane e lavoro dignitosi, e pace e non fine a se stesso. Il PSUI&NPI abiura la guerra come strumento di offesa. Il PSUI&NPI declama la costituzione della Repubblica Italiana e giura di esserne fedele e sempre seguirla e osservarla, segue con osservanza l'ordinamento giuridico Italiano e le sue leggi, promuove la libertà, la fraternità, l'uguaglianza e la giustizia sociale per e tra i popoli, la non violenza gandhiana, promuove l'inclusione sociale, promuove le condizioni politiche, economiche e sociali affinché nessun uomo sia lasciato a sé stesso e indietro, mette al centro l'uomo con le sue necessità, esigenze e bisogni morali, materiali e spirituali, resta a fianco dei più indigenti, incapienti, poveri e maltrattati, è il partito politico degli ultimi e si spende per la loro emancipazione sociale affinché non vi siamo mai più ultimi, ma esseri umani ben integrati nel tessuto sociale con un salario e stipendio dignitosi, congrui alle necessità della vita, con ammortizzatori sociali che non siano assistenzialismo, ma guida e sostegno per il popolo e popolazione della Repubblica Italiana, e promuove il lavoro a tempo indeterminato dignitoso. Il PSUI&NPI è un partito transazionale non violento. Il PSUI&NPI è per il popolo e non sul popolo. Il PSUI&NPI lotta contro le diseguaglianze e si fa promotore di eliminarle attraverso strumenti di democrazia pacifica, partecipata e diretta. Il PSUI&NPI promuove il coinvolgimento libero di tutte le persone interessate alle sue iniziative e le associazioni che siano espressione della società civile pacifica e democratica. Il PSUI&NPI è parte integrante dell'interazionale socialista e della sua storia secolare. Il PSUI&NPI è organizzato su base territoriale e i suoi leader sono locali, è un partito autonomista, riconosce il ruolo decisionistico e autonomo e di proposta ai suoi organismi territoriali, regionali, provinciali, comunali; questa organizzazione politica è attuata dalle sue assise congressuali regionali con l'approvazione degli statuti propri e rispettivi. Le federazioni regionali elaborano e decidono le linee politiche attuative che rispecchiano le esigenze dei loro territori e coordinano le federazioni provinciali seppur autonome. Fino a quando gli

statuti regionali non saranno approvati e in essere, vale il presente statuto quale parte normativa del contratto sociale per tutte le realtà regionali e locali del PSUI&NPI. Organi del PSUI&NPI sono: i congressi comunali, provinciali, regionali, nazionale, le unità di base, l'assemblea nazionale, la direzione nazionale, il segretario nazionale politico, la presidente nazionale politica, la segretaria aggiunta nazionale politica, l'ufficio di segreteria nazionale e presidenza, il tesoriere, le segreterie comunali, provinciali, regionali, nazionali, il collegio dei revisori dei conti, la commissione di garanzia e probiviri comunale, provinciale, regionale, nazionale.

ART 2. DEMOCRAZIA INTERNA

gli iscritti al PSUI&NPI costituiscono l'assemblea sovrana ed ogni realtà territoriale e nazionale, essi la esercitano pacificamente, democraticamente nel pluralismo, nel rispetto dello statuto e delle leggi di ordine pubblico, buon costume e norme imperative e dell'ordinamento giuridico. Il PSUI&NPI è un partito trasversale, pluralista, federalista e autonomista, transnazionale, democratico, non violento, gradualista e riformista, riformatore e socialista. Il PSUI&NPI è strutturato e fondato sui principi di legalità, legittimità, democrazia paritaria e partecipata, e si impegna promuovendo le pari opportunità tra i generi sessuali e a rimuovere tutti gli ostacoli che si pongono contro la partecipazione politica di ogni essere umano, a prescindere dalla sua condizione sociale, di sesso, di razza, di religione, così come la Costituzione della Repubblica Italiana, il compromesso costituzionale, lo statuto della Repubblica Italiana dispone. Il PSUI&NPI promuove la trasparenza, verità, chiarezza, lealtà nel ricambio generazionale delle cariche sociali politiche e istituzionali, nelle candidature, negli incarichi, promuove limiti al cumulo delle cariche e al rinnovo nei mandati per far sì che il PSUI&NPI sia sempre democratico e pluralista. Il PSUI&NPI promuove e auspica la formazione di correnti politiche di pensiero pluraliste critiche, democratiche e costruttive per la crescita dello stesso nella società civile, e per fare bene il bene comune della patria, del suo popolo e popolazione. Nelle posizioni direttive del PSUI&NPI, di controllo e vigilanza, organismi esecutivi e di scelta e costituzione, di candidature per le liste elettorali e per ogni singola lista e scelta dei candidati per le elezioni ad ogni livello. I generi sessuali hanno rappresentanza paritaria qualora tutti presenti nel PSUI&NPI, comunque sia il PSUI&NPI promuove tra i generi sessuali l'equa proporzione di rappresentanza paritaria e fa riferimento «al principio delle quote rosa». La violazione dello statuto in materia può essere oggetto di ricorso da parte di ogni iscritto in regola con il tesseramento annuo individuale e versamento della quota di iscrizione. Il PSUI&NPI si dota di un sito internet secondo il d.l. 149 del 2013 che ne disciplina la formazione ex lege e promuove quindi la informazione anche on-line, i dibattiti anche on-line, la conoscenza on-line del bilancio del PSUI&NPI e tutte le deliberazioni debitamente verbalizzate nei termini, modi, tempi congrui e logici. I dirigenti eletti del PSUI&NPI devono pubblicare on-line le proprie rendicontazioni così come previsto da questo statuto. Il PSUI&NPI attua il principio della partecipazione diretta e indiretta alla vita associativa e all'impegno condiviso, e attua il principio della rilevanza della maggioranza nelle decisioni, a maggior garanzia e tutela dei diritti delle minoranze del PSUI&NPI. Ogni iscritto tesserato in regola con il versamento individuale

annuo ha diritto di voto e il principio è quello del voto capitaro di una testa un voto, al quale si deroga solo in casi speciali a seguire descritti:

il segretario nazionale politico, la segretaria aggiunta nazionale politica, la presidente politica nazionale e tesoriere hanno due voti deliberativi. Lo scrutinio segreto è previsto solo ed esclusivamente in caso di necessità provate per stato di necessità, cause di forza maggiore e calamità naturali e innaturali, e per queste ultime è previsto il voto per delega o informatico anche prive di procura legale, in considerazione dell'urgenza e necessità, per il resto il PSUI&NPI attua ordinariamente e correntemente il sistema del voto palese. È previsto l'istituto del ballottaggio nelle votazioni interne al partito nel rinnovo delle cariche sociali. Gli organi collegiali attuano la rappresentanza proporzionale con maggioranza assoluta delle voci.

ART. 3. ISCRIZIONE AL PARTITO

hanno facoltà di iscriversi al partito liberamente le persone che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, i cittadini italiani nonché coloro che abbiano domicilio fiscale in Italia o altro paese dove vi sia una sezione internazionale del PSUI&NPI. L'iscrizione e tesseramento è annuale e individuale e comporta l'accettazione formale e sostanziale del presente contratto sociale, la quota sociale deve essere versata interamente per essere in regola; la quota di tesseramento è decisa ogni anno dalla direzione nazionale appositamente convocata riunita e deliberante, il tesseramento comporta l'iscrizione di ogni aderente all'anagrafe degli iscritti del PSUI&NPI istituita nella sede legale del partito è tenuta informaticamente e cartaceamente; questa non può essere in alcun caso oggetto di commercializzazione o banche dati che non siano del partito stesso, la sua funzione è meramente organizzativa. L'iscrizione è gestita dalle commissioni di garanzia competenti del territorio e approvata dalle unità di base del PSUI&NPI.

Vige un regolamento per il tesseramento predisposto dalle commissioni di garanzia e probiviri ogni anno o modificato e integrato; fino alla costituzione delle stesse decide l'ufficio di segreteria nazionale e presidenza composto dalla presidente nazionale del partito e tesoriere, dalla segretaria aggiunta nazionale del partito e dal segretario politico nazionale a maggioranza semplice. L'elettorato si acquisisce con il tesseramento regolare.

ART 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

diritti di ogni iscritto: essere informato e partecipare al partito con la elaborazione di proposte per la costruzione delle linee programmatiche e politiche collegiali e condivise in comunione e comunità fraterna e solidale e condivisione;

di potere liberamente esprimersi anche in controdeduzione e contraddittorio alle linee programmatiche e politiche del PSUI&NPI, essendo il PSUI&NPI pluralista, democratico e libertario; di potere partecipare alle assemblee e agli organismi dei quali è parte e essere debitamente informato;

di partecipare all' elezione degli organi del partito a tutti i livelli e di potersi candidare;

di potersi dimettere ;

di potere fare ricorso qualora ravvisi un abuso degli organi del PSUI&NPI;

di potersi difendere davanti alle commissioni di garanzia competenti per territorio e materia e di avere un equa risposta nei termini, modi e nei luoghi congrui;

di rispettare lo statuto;
di impegnarsi nel partito;
di concorrere alla costruzione del partito con le proprie idee e proposte;
di essere in regola con il pagamento del tesseramento annuo individuale;
di sostenere il partito nelle elezioni con il proprio contributo volontario non patrimoniale o patrimoniale liberamente deciso;
di proporre la propria candidatura per le istituzioni;
di essere leale trasparente e corretto verso la comunità del PSUI&NPI nelle attività politiche e nelle mansioni ricoperte nel e per il partito.

Nel caso l'iscritto violi lo statuto sono previsti provvedimenti disciplinari sanzionatori.

Costituiscono causa di cessazione inappellabile dall'iscrizione al PSUI&NPI:

1. il mancato versamento della quota annuale individuale di tesseramento; in attesa della tessera annuale di riconoscimento ha effetto legale fidejprobante e fidefacente la quietanza di pagamento della quota annuale individuale. Non è ammesso mai il voto per corrispondenza ad eccezione se accompagnata e allegata procura legale elevata per atto pubblico notarile. Il voto elettronico per mezzo delle piattaforme informatiche ed elettroniche è ammesso solo in videoconferenza nella quale si possa riconoscere l'iscritto tramite l'accertamento all'anagrafe degli iscritti e con esibizione-presentazione on-line della tessera o della quietanza. L'esercizio del voto è personale e individuale, libero, non coercizzabile. Al PSUI&NPI possono aderire anche soggetti collettivi: gruppi di cittadini, associazioni, onlus, cooperative di ogni tipo, enti del terzo settore, società con personalità giuridica e senza, incubatori certificati e start-up, imprese individuali, piccoli imprenditori, medi e grandi, artigiani, enti non societari come le fondazioni, società di mutuo soccorso antesignane delle cooperative, imprese sociali, movimenti; tutte queste godranno di tutti i diritti e obblighi di ogni iscritto individuale e la singola adesione dei suddetti non determina l'adesione e iscrizione dei facenti parte costituenti le stesse; l'iscrizione è curata dalla presidente politica nazionale e tesoriere che ne risponde al partito e ai suoi organi rendiconta. Vigè il principio del voto capitaro di una testa un voto per tutti gli associati iscritti al PSUI&NPI ad eccezione come ut supra.

ART. 5 SEZIONI ESTERE DEL PSUI&NPI

il PSUI&NPI garantisce e si impegna per la partecipazione alle consultazioni elettorali ai cittadini italiani all'estero e né organizza le proprie sezioni interazionali. Debitamente sul proprio sito internet il PSUI&NPI corrisponderà tutte le informazioni utili e necessarie.

ART 6. MOVIMENTO GIOVANILE SOCIALISTA ITALIANA

e' organizzazione autonoma, motu proprio, ma unita al PSUI&NPI da un patto di collaborazione reciproca e lealtà. Vigè il diritto di rappresentanza in tutti gli organi del partito ed gli aderenti nel caso devono contrarre iscrizione anche al PSUI&NPI con uno sconto cumulativo del 70 per cento sul costo della tessera.

CAPO B. ORGANI DIRIGENTI NAZIONALI E LINEA POLITICA

ART 7. I CONGRESSI

a. congressi comunali (UNITA DI BASE)

sono la forma primitiva dell'organizzazione del PSUI&NPI, primaria ed essenziale. Sono costituite da sezioni locali, ovvero organizzazioni territoriali legate e rappresentative del territorio come le sedi di lavoro, di

studio, di sindacato e di socialità, e condivisione del tempo e meritevoli di attenzione politica del PSUI&NPI. L'attuazione del regolamento congressuale è demandata alle competenti commissioni congressuali di garanzia e probiviri comunali che si costituiscono almeno 30 giorni preliminari allo svolgimento dei congressi, inoltre verifica la legittimazione al voto degli iscritti e pubblica il regolamento congressuale negli stessi termini sul sito del partito e cartaceamente; i suoi facenti parte sono iscritti al PSUI&NPI.

Gli organi delle unità di base sono: l'assemblea di tutti gli iscritti elegge il presidente, il segretario aggiunto, il segretario, il direttivo, 2 vicesegretari e 2 vicepresidente.

b. congressi provinciali

più unità di base costituiscono la commissione provinciale di garanzia e probiviri costituita dagli iscritti delegati delle unità di base (3 delegati per unità di base eletti con metodo democratico e proporzionale; si fa riferimento all'anagrafe degli iscritti del PSUI&NPI), che redige il regolamento congressuale che deve essere pubblicato sul sito internet almeno 30 giorni prima dello svolgimento dei lavori congressuali. Gli organi direttivi del PSUI&NPI ad ogni livello diversi da quello congressuale uscente, ovvero dimissionario ovvero commissariato, possono partecipare alle assise congressuali senza diritto di voto ma con diritto di parola e propositivo e di raccomandazione nella costruzione della linea politica da attuare, mentre quelli congressuali uscenti pur esercitando il diritto di voto ma come semplici iscritti al partito in attesa dei nuovi organi provinciali eletti dall'assemblea. I delegati delle unità di base ai congressi provinciali sono 7 per ogni unità di base. Gli organi delle federazioni provinciali sono: il presidente provinciale, il segretario aggiunto provinciale, il segretario provinciale, 2 vicesegretari provinciali, 2 vicepresidenti provinciali, il direttivo provinciale.

c. congressi regionali

più federazioni provinciali della regione costituiscono la commissione regionale di garanzia e probiviri costituita dai delegati delle federazioni provinciali (2 delegati per federazione provinciale con metodo democratico e proporzionale; si fa riferimento alla anagrafe degli iscritti del PSUI&NPI), che redige il regolamento congressuale che deve essere pubblicato sul sito internet almeno 30 giorni prima dello svolgimento dei lavori congressuali. Gli organi direttivi del PSUI&NPI ad ogni livello diversi da quello congressuale uscente, possono partecipare alle assise congressuali senza diritto di voto ma con diritto di parola e propositivo e di raccomandazione nella costruzione della linea politica da attuare mentre quelli congressuali uscenti esercitano anche il diritto di voto come semplici iscritti in attesa dei rinnovi delle cariche sociali. I delegati delle federazioni provinciali ai congressi regionali sono 10 per ogni federazione provinciale. Gli organi delle federazioni regionali sono: il presidente regionale, il segretario aggiunto regionale, il segretario regionale, 2 vicesegretari regionali, 2 vicepresidenti regionali, il direttivo regionale.

d. congresso nazionale

il primo congresso nazionale viene convocato dall'ufficio di segreteria nazionale e presidenza costituito, come riportato nello statuto in essere, dai componenti promotori e fondatori del PSUI&NPI: presidente nazionale

politica e tesoriere CASASANTA VELTRA, segretaria aggiunta nazionale politica BONVICINI WALLY, segretario nazionale politico PASTORE MASSIMILIANO.

Entro il secondo anno successivo la costituzione e fondazione e promozione del PSUI&NPI e la chiusura del tesseramento nazionale vigono le regole statutarie e di regolamenti territoriali di competenza; nel primo congresso le stesse cariche saranno confermate per un solo successivo esercizio: tre anni ulteriori dopo decideranno gli organi del partito preposti democraticamente. Il congresso nazionale definisce il partito e la sua linea politica nazionale alla quale tutti gli organi territoriali devono conformarsi. Il congresso nazionale è convocato su proposta dall'ufficio di segreteria nazionale e presidenza congiuntamente dall'assemblea nazionale del partito che determina luogo, data, l'o.d.g., e il regolamento congressuale di concerto con la commissione di garanzia e dei probiviri nazionale composta da 2 delegati raccomandati da ogni federazione regionale. Il congresso nazionale si svolge su mozioni diverse, tesi e antitesi, le stesse devono ottenere, per essere poste al voto, almeno 1/5 delle firme dei delegati regionali al congresso nazionale su ciò la commissione di garanzia e probiviri nazionale vigila, accerta, e ha potere ispettivo e riferisce all'ufficio di segreteria nazionale e presidenza. Le delibere hanno validità solo se approvate dalla maggioranza dell'assemblea congressuale con maggioranza semplice dei presenti votanti. Il congresso nazionale, salvo urgenza e necessità debitamente comprovate da atti e fatti certi non equivocabili o pretestuosi, è convocato ordinariamente ogni tre anni, è comunque possibile la sua convocazione straordinaria su istanza di una maggioranza qualificata dei 2/3 della assemblea nazionale, con le necessarie firme e tessere di riconoscimento e numero di matricola certificato e con la certificazione del versamento delle quote sociali ogni anno individualmente, su tutto ciò vigila, accerta, ha potere ispettivo la commissione di garanzia nazionale e proviri nei tempi congrui e comunque non oltre 45 giorni preliminari alla convocazione, e riferisce all'ufficio di segreteria nazionale e presidenza del partito al quale notifica gli esiti dell'indagine ispettiva e accertamenti necessari.

ART 8. ASSEMBLEA NAZIONALE

predispone la linea politica e l'organizzazione del partito secondo le deliberazioni congressuali. E' organo deliberativo irresponsabile e si compone come segue: i membri del congresso nazionale delegati dai congressi regionali in numero di 3 per ciascuno; il segretario politico nazionale, la segretaria aggiunta politica nazionale, la presidente politica nazionale e tesoriere, i segretari regionali che sono di diritto membri della segreteria nazionale oppure i commissari regionali in regime di commissariamento voluto dall'ufficio di segreteria nazionale e presidenza motivato e spiegato; i segretari delle unità di base che sono membri di diritto dell'assemblea nazionale; i segretari provinciali che sono membri di diritto della direzione nazionale; tutti gli eletti del PSUI&NPI e con cariche di sottogoverno nelle istituzioni della Repubblica Italiana; i responsabili delle circoscrizioni elettorali esteri e sezioni internazionali del PSUI&NPI; i capigruppo degli eletti del PSUI&NPI nelle istituzioni della Repubblica Italiana; i presidenti delle associazioni e di tutti gli enti iscritti al PSUI&NPI; i rappresentanti del mondo della cultura in genere individuati dall'ufficio di

segreteria nazionale e presidenza del PSUI&NPI, essi hanno tutti diritto di voto capitaro quindi una testa e un voto ad eccezione dei facenti parte dell'ufficio di segreteria nazionale e presidenza che hanno due voti deliberativi. Il collegio dei revisori dei conti partecipa senza diritto di voto ma ha diritto di intervento, di parola e vigila sull'osservanza statutaria e del bilancio del PSUI&NPI. L'assemblea nazionale ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del partito coadiuvante come segue e delibera sulla linea politica del partito, elegge la presidente politica nazionale e tesoriere che la presiede ed è coadiuvata, approva il bilancio, elegge 20 membri della direzione nazionale oltre i già aventi diritto come ut supra, approva a maggioranza assoluta le modifiche dello statuto, convoca il congresso nazionale e ne approva di concerto con la commissione nazionale di garanzia e probiviri il regolamento, può costituire in accordo e stretta collaborazione con l'ufficio di segreteria nazionale e presidenza: fondazioni, associazioni, enti del terzo settore, consorzi di imprese e reti di imprese, imprese, società di mutuo soccorso, cooperative e movimenti civici e sindacati autonomi dei lavoratori e gruppi di sostegno per la povera gente.

ART 9. DIREZIONE NAZIONALE

conduce il partito e attua la linea politica del congresso nazionale e dall'assemblea nazionale predisposta. E' convocata dal segretario nazionale politico di concerto con l'ufficio di segreteria nazionale e di presidenza. Ne sono parte con diritto di voto: i segretari provinciali membri di diritto; i 2 vicesegretari e 2 vicepresidenti nazionali; tutti gli eletti del PSUI&NPI; la presidente politica nazionale e tesoriere; la segretaria aggiunta politica nazionale; il segretario politico nazionale; i segretari regionali ovvero i commissari regionali; il collegio dei revisori dei conti senza diritto di voto ma ha diritto di intervento e di parola ed è propositivo. Le sue competenze: approva il bilancio predisposto dal tesoriere; discute e pone al voto tesi antitesi e mozioni sull'operato del Legislatore e del Governo della Repubblica Italiana; nomina i 3 revisori dei conti effettivi e i 2 supplenti tra i membri dell'assemblea nazionale iscritti al PSUI&NPI mentre il suo presidente deve essere iscritto nel registro nazionale dei revisori dei conti; delibera il regolamento per il tesseramento nazionale; approva le liste dei candidati alle competizioni elettorali; può modificare il simbolo del partito con maggioranza qualificata dei 2/3, fermo «il titolo di PARTITO SOCIALISTA UNITARIO ITALIANO E NOI PICCOLI ITALIANI»; definisce compiti e funzioni degli organi territoriali. Eleggono i presidenti dei dipartimenti politici per acclamazione in seno alla direzione nazionale stessa e i 2 vicepresidenti.

ART 10 IL SEGRETARIO POLITICO NAZIONALE E LA SEGRETARIA AGGIUNTA POLITICA NAZIONALE

entrambi sono eletti dal congresso nazionale per acclamazione, disgiuntamente e successivamente l'uno all'altra ed entrambi proposti dai presidenti dei dipartimenti della direzione nazionale; hanno la rappresentanza politica del partito; attuano in comunione d'intenti la linea politica del partito già predisposta. Le loro competenze sono: convocano e presiedono la direzione nazionale; dirigono e coordinano il partito; nominano i 2 vicesegretari e i 2 vicepresidenti di concerto con la presidente politica nazionale e tesoriere; possono intervenire sulle organizzazioni locali e territoriali del partito d'ufficio; guidano con la presidente nazionale politica

e tesoriere la delegazione del PSUI&NPI nelle consultazioni del Presidente della Repubblica Italiana e nei rapporti con le altre forze politiche; gestiscono il simbolo del partito e ne hanno titolarità; nominano i commissari regionali provinciali e comunali; detengono il simbolo. Sono coadiuvati dai 2 vicesegretari Nazionali che danno parere consuntivo non vincolante nello svolgimento delle loro esclusive competenze. Si differenziano in quanto disgiuntamente hanno potere esecutivo e decisionale, sentito i pareri non vincolanti della presidente nazionale del partito e tesoriere, della segreteria nazionale e della direzione nazionale. Essi non possono agire in conflitto d'interessi con il PSUI&NPI che rappresentano.

ART 11. LA PRESIDENTE POLITICA NAZIONALE E TESORIERE

è eletta per acclamazione dall'assemblea nazionale che presiede. Convoca l'assemblea nazionale e ne definisce l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. E' coadiuvata dai suoi 2 vicepresidenti nazionali che nomina sentiti la segretaria aggiunta politica nazionale, il segretario politico nazionale e la segreteria nazionale, che danno un parere non vincolante. E' membro della direzione nazionale e dell'ufficio di segreteria nazionale e di presidenza. Rappresenta il partito di fronte ai terzi e in giudizio come tesoriere per le sue competenze fiscali e finanziarie insieme al segretario nazionale per le sole questioni politiche. Ha la gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa del partito, ma per gli atti di gestione e spese è coadiuvata dalla segreteria nazionale e dall'ufficio di segreteria nazionale e presidenza. Non può disporre individualmente del denaro in cassa e deposito che il partito non abbia in cassa e che non risultino dal bilancio. Compie gli atti di ordinaria amministrazione motu proprio, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione viene coadiuvata dalla segreteria nazionale e dall'ufficio di segreteria nazionale e presidenza e dai suoi 2 vicepresidenti. La tesoriere riscuote i contributi ricevuti dal partito e li pubblica sul sito internet del PSUI&NPI non oltre 7 giorni lavorativi e li pone a bilancio consultando i revisori dei conti, infine deposita il bene mobile (ex art 810 c.c.) nel conto corrente del PSUI&NPI. La tesoriere può fare richiesta di affidamenti bancari e sottoscrivere fidejussioni solo ed esclusivamente congiuntamente ai membri dell'ufficio di segreteria nazionale e presidenza, rendicontando ai membri della segreteria nazionale. Ha facoltà di spesa per le spese ordinarie e correnti del partito e rimborsi ai suoi dirigenti nazionali, quietanzate e motivate per meri interessi e fini politici del PSUI&NPI e per le spese correnti ordinarie elettorali, quietanzate e motivate dai facenti istanza che decide siano necessarie e utili per i motivi politici del PSUI&NPI. Redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo pone all'approvazione dell'organo competente per materia, valore e territorio. La tesoriere non può agire in conflitto di interessi col PSUI&NPI che rappresenta. La tesoriere può avvalersi di consulenti all'interno del PSUI&NPI tra i suoi iscritti che abbiano le necessarie, utili e essenziali competenze tecniche richieste dal caso concreto che di volta in volta si pone, è comunque coadiuvata dall'ufficio di segreteria nazionale e presidenza.

ART 12. UFFICIO DI SEGRETERIA NAZIONALE E PRESIDENZA

nè fanno parte la presidente nazionale politica e tesoriere, la segretaria aggiunta nazionale politica, il segretario politico nazionale, rappresentano il partito e la sua autonomia unitaria, hanno tutti i poteri esecutivi di giunta e di gestione interna e rappresentanza esterna e di gestione del simbolo in

ultima istanza, negoziano accordi politici in comunione e congiuntamente con potere di legittimazione esclusivo. Rappresentano e attuano la linea politica e l'unità e integrità del partito. Decidono collegialmente e all'unanimità sempre e in ultima istanza su ogni questione sociale del PSUI&NPI come organo nomofilattico e di legittimità del PSUI&NPI stesso e come giunta esecutiva di ultima istanza. Dura in carica tre anni rinnovabili.

ART 13. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra gli iscritti del PSUI&NPI mentre il suo presidente deve essere iscritto nel registro del collegio dei revisori dei conti, con la necessaria esperienza e titolarità ex lege. Durano tre anni in carica e sono rinnovabili. Competenze del collegio dei revisori dei conti: controlla l'amministrazione del PSUI&NPI e vigila sull'osservanza dello statuto e delle leggi; si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per il controllo di contabilità e amministrativo e degli organi direttivi nazionali; verbalizza le riunioni e le pubblica sul sito internet del PSUI&NPI e tiene contabilità in un libro mastro. In caso di dimissioni di tutti i suoi membri, la direzione nazionale in regime di prorogatio detiene il potere di legittimazione, e nei 30 giorni a seguire nomina nuovi revisori. I revisori esaminano il bilancio consuntivo e relazionano alla direzione nazionale gli accertamenti che la stessa riferisce all'ufficio di segreteria nazionale e presidenza, che provvede secondo lo statuto e le leggi. Denuncia fatti gravi e degni di censure alla direzione nazionale che accerta e riferisce all'ufficio di segreteria nazionale e presidenza che provvede secondo lo statuto e le leggi.

ART 14 COMMISSIONE DI GARANZIA NAZIONALE E PROBIVIRI

è composta da 3 membri effettivi e 2 supplenti e un presidente nominati dall'assemblea nazionale tra gli iscritti al PSUI&NPI. Competenze: decide sulle controversie tra gli iscritti ovvero tra iscritti e il partito; ha potere sanzionatorio disciplinare su fatti denunciati degli organi del partito; ha competenza nel merito dei ricorsi ad essa stessa proposti per violazione dello statuto e regolamenti e nel frattempo è sospesa l'efficacia del provvedimento oggetto del ricorso; la sua decisione di merito è ricorribile all'ufficio di segreteria nazionale e presidenza esclusivamente per meri vizi procedurali di legittimità, la quale ultima rimanda alla stessa per la decisione definitiva; la commissione esegue per gli iscritti al partito, tre provvedimenti stragiudiziali esecutivi aventi valore solo inter corporis al PSUI&NPI, quale associazione privata che regge la sua legittimità e legalità sullo statuto e sulle leggi dell'ordinamento giuridico Italiano: 1. « il richiamo motivato » per fatti di lieve entità che devono provarsi oltre ogni ragionevole dubbio; 2. « la sospensione motivata » per gravi mancanze oppure per recidive su fatti e atti uguali e simili che devono essere provati oltre ogni ragionevole dubbio; 3. « l'espulsione motivata » per infrazioni gravi allo statuto e alla disciplina del partito e per rottura del patto fiduciario, ostacoli posti in essere pretestuosi all'attività del PSUI&NPI che ne danneggino immagine, reputazione e decoro, e per denigrazione dei suoi organi e facenti parte e per ostacoli immotivati e pretestuosi al prosieguo dei lavori politici e organizzativi interni e esterni; infine per casi di indegnità politica dove i fatti e atti devono essere provati oltre ogni ragionevole dubbio, è comunque possibile il ricorso quale esercizio legittimo e lecito del diritto di opporsi a tutela di un diritto soggettivo di ogni iscritto del PSUI&NPI. / criteri

di giudizio sono presi secondo equità e in buona fede nel rispetto del principio di trasparenza, legittimità, legalità e parità tra gli iscritti e tra questi e gli organi del partito.

ART 15. FINANZIAMENTO DEL PARTITO SOCIALISTA UNITARIO ITALIANO E NOI PICCOLI ITALIANI

l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre. La tesoriere e presidente nazionale politica che cumula le cariche sociali è tenuta a sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale entro e non oltre il 30 di Giugno di ogni anno solare e nel rispetto delle norme vigenti. Il partito politico è finanziato nelle sue attività sociali per soli fini politici da: le quote del tesseramento annuo versate integralmente dagli iscritti, i contributi ex lege, i contributi volontari di chiunque liberamente e volontariamente voglia, i proventi di eventi del partito (p.e. eventi letterari), i lasciti testamentari, le donazioni, ogni provento che provenga da alienazioni di beni mobili, mobili registrati, immobilizzazioni, titoli, immobili, attività di trading legale, attività di borsa in mercati regolamentati italiani ovvero non italiani. Organo competente a ricevere ogni comunicazione e notifica per la vigilanza, ispezioni, controllo e accertamento è la Presidenza della Camera dei deputati Italiana e organi affini in ogni momento: Il PSUI&NPI è tenuto a inoltrare le informazioni richieste dagli organi istituzionali preposti ex D.L. 149/2013: gli organi competenti sono la tesoriere e presidente politica nazionale del partito, congiuntamente alla segretaria aggiunta nazionale politica e al segretario politico nazionale del PSUI&NPI che convocano congiuntamente gli organi tutti del partito.

ART 16. MODIFICHE DELLO STATUTO

il congresso nazionale può modificare le norme statutarie con quorum deliberativo della maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei presenti, previa verifica del quorum costitutivo da parte della commissione di garanzia nazionale e probiviri che deve corrispondere almeno alla metà dei delegati costituenti il congresso in prima chiama e in seconda di 1/3 dei delegati stessi, in terza ultima chiama della maggioranza dei presenti. Non è ammessa delega a nessun altro organo del PSUI&NPI

ART 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E DI RINVIO

per quanto non previsto dal presente statuto e regolamenti adesivi dipendenti e collegati e correlati, si rinvia alle norme del codice civile e al D.L. 149/2013.

